



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Daniela Bracci

Alla udienza del 19.06.2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 20402/2016 R.G. promossa da:

[REDACTED]

[REDACTED] parti ricorrenti, rappresentati e difesi  
dagli avv.ti Filippo Aiello, Francesco Americo e Angela Stani

contro:

**MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA  
RICERCA**, in persona del Ministro p.t., parte resistente, rappresentato e difeso ex art.  
417 bis c.p.c. da propri dipendenti

Nonché

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente del  
Consiglio p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma via  
dei Portoghesi n. 12

OGGETTO : reiterazione contratti a termine personale scolastico

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 6.6.2016, [REDACTED]

[REDACTED] adivano il Tribunale di Roma in funzione di  
Giudice del Lavoro chiedendo di accertare e dichiarare la natura a tempo indeterminato  
del rapporto di lavoro fra le parti con decorrenza dalle date specificate nel ricorso o dal



superamento dei 36 mesi di servizio o dalla diversa data ritenuta di giustizia; 2) in subordine proponevano la seguente questione di legittimità costituzionale *“dichiara rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 2 della l. 3 maggio 1999 n. 124, nonché dell'art. 36 commi 5 5-ter e 5 quater del d.lgs 30 marzo 2001 n. 166, dell'art. 4 co. 14 bis della l. 124/99 e dell'art. 10 co 4bis d.lgs 368/01, nella parte in cui – in violazione degli artt. 3 e 117 Cost., in riferimento alla clausola 5 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla quale la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 ha dato attuazione – dette disposizioni consentono la copertura di cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili nell'organico di diritto o in quello di fatto , mediante il conferimento di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, differenziano i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con la pubblica amministrazione scolastica, rispetto ai contratti a termine stipulati con datori di lavoro privati e con le pubbliche amministrazioni non scolastiche, escludendo senza ragioni oggettive i primi dalla tutela rappresentata dalla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in caso di applicazione del d.lgs n. 368/01 che recepisce la Direttiva 1999/70CE in attuazione dell'art. 117 co. 1 Costituzione sulla successione dei contratti a termine senza prevedere alcuna sanzione effettiva , proporzionale, preventiva dissuasiva neanche sotto il profilo del risarcimento del danno”*; 3) in via gradata chiedevano di condannare il Miur al pagamento, anche a titolo di risarcimento del danno nella misura e nei limiti di cui all'art. 32 comma 5 l n. 183/2010, tenendo a base la retribuzione mensile come specificata in ricorso per ciascun ricorrente; 4) in via subordinata, ritenuta l'illegittimità della successione dei contratti a termine, di condannare il Miur al risarcimento del danno commisurato all'indennità risarcitoria di cui all'art. 8 l. n. 604/66; 5) di accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire gli incrementi stipendiali di cui al ccnl comparto Scuola Pubblica 2006-2009 e riconosciuti come scatti di anzianità al personale docente a tempo indeterminato; 6) di condannare il Miur alla corresponsione ai ricorrenti delle differenze retributive derivanti dalla suddetta applicazione contrattuale, nella misura da determinarsi in separato



giudizio; 7) di ordinare al Miur la regolarizzazione contributiva e previdenziale dei ricorrenti sulle differenze retributive richieste; 8) di dichiarare l'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro nella parte ove limitavano la durata del rapporto fino al mese di giugno anziché fino al 31 agosto; 9) di dichiarare il diritto dei ricorrenti al mantenimento del posto di lavoro fino al termine di ciascun anno scolastico e quindi fino al 31 agosto; 10) di dichiarare il diritto dei ricorrenti all'attribuzione del relativo punteggio per l'intera durata degli anni scolastici lavorati; 11) di condannare il Miur al pagamento delle retribuzioni spettanti ai ricorrenti fino al termine di detti anni scolastici, oltre ai ratei di 13<sup>ma</sup>, indennità ferie e integrazione tfr maturati in ordine ad esse, nella misura specificata in ricorso; il tutto con il favore delle spese di lite, da distrarsi.

Deducevano di essere tutti abilitati all'insegnamento nella scuola primaria o secondaria per le classi di concorso docente come specificate per ciascun istante in ricorso; di aver lavorato per diversi anni scolastici come docenti di scuola primaria o secondaria nella scuola pubblica in forza dei contratti a termine sottoscritti per i periodi come specificati in ricorso per ciascun ricorrente; che i ricorrenti [REDACTED] erano stata immessi in ruolo rispettivamente dall'1.9.2016 e dall'1.9.2015 in qualità di docenti di scuola primaria o secondaria; che gli incarichi conferiti con contratto a termine erano tutti relativi a posti vacanti nell'organico di diritto; che tali contratti erano illegittimi perché violativi dell'art. 36 co. 1 d.lgs n. 368/01; che la durata di detti contratti era stata superiore al limite di 36 mesi di cui all'art. 5 co. 4bis d.lgs n. 368/01; di aver subito gravi danni sotto il profilo economico e professionale, sia per il deterioro trattamento retributivo, sia perché era stato loro impedito di avere una sede stabile o di accedere a mansioni superiori ecc.; di non aver mai goduto di alcuno scatto stipendiale; di aver percepito unicamente la retribuzione base prevista per gli insegnanti di ruolo al loro primo ingresso nella scuola, senza mai avere aumenti di retribuzione legati al servizio effettivamente prestato; di aver percepito la retribuzione mensile di € 1.747,77 [REDACTED] di € 1.610,36 ([REDACTED]); che i contratti stipulati su posto vacante fino al mese di giugno avrebbero dovuto essere stipulati fino al 31 agosto di ogni anno perché correlati alla tipologia di posto che il

pagina 3 di 12



supplente era chiamato ad occupare; di non essere stati retribuiti per i mesi di luglio e agosto. Svolte articolate considerazioni giuridiche, concludevano chiedendo al Giudice del Lavoro l'accoglimento della domanda.

Fissata l'udienza il Miur si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri non si costituiva in giudizio

All'udienza del 19.06.2017 il procuratore dei ricorrenti dichiarava di rinunciare all'azione giudiziaria nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; indi, previo esame delle note autorizzate, la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1° c.p.c. , dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere dichiarata l'estinzione del procedimento nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita in giudizio, stante la rinuncia all'azione giudiziaria espressa dai ricorrenti.

Sempre in via preliminare va disattesa la questione di illegittimità costituzionale, stante la sentenza n. 187 del 2016 della Corte Costituzionale che si è pronunciata al riguardo.

Nel merito il ricorso è fondato per quanto di ragione.

Giova in proposito richiamare i principi espressi dalla Cassazione con la recente sentenza n. 22552 del 7.11.2016.

In particolare i giudici di legittimità hanno evidenziato:

- a) che la disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs n. 297/1994, non è stata abrogata dal d.lgs n. 368 del 2001, essendone disposta la salvezza dall'art. 70 comma 8 d.lgs n. 165/2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
- b) Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 legge n. 124/99 (Corte Costituzionale sentenza n. 187/2016) e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.7.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 legge n. 124/99, prima dell'entrata in vigore della legge n. 107/2015, rispettivamente con il personale docente e



con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi (c.d. organico di diritto).

c) Ai sensi dell'art. 36 comma 5 d.lgs n. 165/01, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazione, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.

d) Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 legge n. 124/99, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge n. 107/2015, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge n. 107/2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 l. n. 107/2015.

e) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.7.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge n. 107/2015, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione



acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei progressi strumenti selettivi-concorsuali.

f) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge n. 107/2015, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dall'agevolazione probatoria affermata con la sentenza SS.UU. Cass. n. 5072/2016.

g) Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 c. 1 l. n. 124/99, avveratasi a far data dal 10.7.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati dalla citata sentenza delle SS.UU. (che richiama Cass. SS.UU n. 5072/2016).

h) Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.

Sul punto la Cassazione ha evidenziato che la Corte di Giustizia nella sentenza Mascolo ha affermato che la sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli

pagina 6 di 12



scolari, possono, in linea di principio, costituire una "ragione obiettiva", ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a) dell'Accordo quadro per il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica ed evitare allo Stato, datore di lavoro, di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario.

La sentenza Mascolo ha riconosciuto anche che, quando uno Stato membro riservi nelle scuole dal medesimo gestite, l'accesso ai posti permanenti al personale vincitore di tali concorsi, tramite l'immissione in ruolo, può altresì oggettivamente giustificarsi che, in attesa dell'espletamento di detti concorsi, i posti da occupare siano coperti con una successione di contratti a tempo determinato.

Ne consegue, pertanto, che non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla Direttiva 1999/70/CE, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al Ministero, e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso istituto e con riguardo alla stessa cattedra).

Alla luce di siffatti principi, deve rilevarsi che nel caso di tutti i ricorrenti, tranne che per la sig. [REDACTED] è configurabile una abusiva reiterazione dei contratti a termine stipulati dal Miur, atteso che dalla documentazione allegata emerge che la maggior parte dei contratti stipulati per ciascun istante sono stati conclusi per supplenze su "organico di diritto" (ossia quelli stipulati dal settembre al giugno-agosto di ciascun a.s.) con durata complessiva superiore a trentasei mesi (chiaro essendo che la stipulazione di più contratti riferiti alla medesima annualità, non si possono sommare ai fini del calcolo dei 36 mesi).

Per la ricorrente [REDACTED] i contratti a termine conclusi per supplenze su "organico di diritto" non superano invece i 36 mesi, dovendosi considerare unicamente quelli stipulati dal settembre al giugno di ciascun anno scolastico (a.s. 2011-2012, 2012-2014, 2013-  
pagina 7 di 12



2014 e 2014-2015). Tutti i precedenti contratti a termine sono invece riferiti a supplenze brevi e saltuarie o in sostituzione di personale assente avente diritto al mantenimento del posto.

In conclusione deve essere dichiarata l'illegittimità del termine apposto ai contratti di assunzione intervenuti tra il Miur e tutti i ricorrenti, salvo la sig.ra [REDACTED]

Nel caso di specie, la ricorrente [REDACTED] come anche la [REDACTED] è stata immessa in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con decorrenza giuridica dall'1.9.2016; sicchè sulla base dei principi espressi dalla richiamata giurisprudenza di Cassazione, deve evidenziarsi che con l'immissione in ruolo, la [REDACTED] seppure lesa dall'abusivo ricorso ai contratti a termine, ha comunque ottenuto il medesimo "bene della vita" per il riconoscimento del quale hanno agito in giudizio; in tal guisa l'abuso perpetrato e l'illecito commessi sono stati, rispettivamente, oggettivamente represso e tendenzialmente riparato.

Quanto agli ulteriori danni lamentati dalla ricorrente [REDACTED] cadeva sulla stessa l'onere di provarli, non operando per essa il beneficio della prova agevolata, non potendosi siffatti ulteriori e diversi danni identificarsi con quelli da mancata conversione e quindi da perdita del posto di lavoro. Nulla sul punto è stato provato dalla predetta istante.

Per i ricorrenti [REDACTED] che non risultano essere stati immessi in ruolo, deve invece essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno commisurato - in base all'art. 32 comma 5 legge n. 183/2010 richiamato da Cass. SS.UU n. 5072/2016 - nei seguenti termini: quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per [REDACTED] in considerazione della durata del servizio non superiore ai 6 anni; 12 mensilità per [REDACTED] in considerazione dei numerosi anni della durata del loro servizio.

Pertanto il Miur deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente [REDACTED] di un risarcimento del danno pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, e in favore dei ricorrenti [REDACTED]





**[REDACTED]** di un risarcimento del danno pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; il tutto oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.

Deve essere rigettata l'ulteriore domanda volta al pagamento delle retribuzioni per i periodi durante i quali i ricorrenti non hanno reso alcuna prestazione.

Costituisce principio consolidato, in materia di contratti a termine sia nel pubblico impiego sia nell'impiego privato, quello secondo il quale in caso di successione di contratti a termine illegittimi, il prestatore di lavoro non abbia diritto a conseguire le retribuzioni durante gli intervalli di tempo tra un contratto a termine e il successivo.

Non sussistendo la prestazione lavorativa non può esservi diritto alla controprestazione patrimoniale, per cui la domanda volta a conseguire le retribuzioni per i periodi in cui non vi è stata alcuna prestazione lavorativa, deve essere rigettata.

La domanda non può essere neppure accolta qualora la si intendesse alla stregua di un risarcimento del danno per non avere potuto illegittimamente espletare la prestazione lavorativa negli intervalli tra un contratto e un altro.

Giova invero evidenziare che qualora l'amministrazione non avesse assunto i lavoratori con contratti a termine della durata fino al 30 giugno di ciascun anno, gli stessi certamente, non essendo vincitori di concorso, non avrebbero potuto essere assunti con contratti di lavoro che comprendessero anche i mesi di luglio e agosto, per cui sotto tale profilo l'illegittima reiterazione dei contratti non ha comportato alcun specifico danno patrimoniale, diverso ed ulteriore rispetto a quello riparato con l'immissione in ruolo.

La domanda si presenta infondata anche sotto altro profilo, in quanto in assenza di prestazione lavorativa non è ipotizzabile il diritto dei lavoratori a percepire la retribuzione; né potrebbe sussistere un diritto al risarcimento del danno conseguente all'illegittimità dell'apposizione del termine, in quanto nel pubblico impiego eventuali profili di illegittimità del contratto a termine non possono dar luogo agli stessi effetti del rapporto di lavoro, non sussistendo un diritto del lavoratore all'assunzione, ma solo a profili risarcitori, già ampiamente assolti in base alle considerazioni che precedono. In relazione alla domanda di riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata con i



contratti a termine, deve osservarsi che la legge n. 312/1980 intitolata "nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato", per il personale della scuola immesso stabilmente in ruolo prevedeva, all'art. 50, lo stipendio annuo lordo iniziale stabilito per ciascuna delle otto qualifiche funzionali di inquadramento e riconosceva una progressione economica legata all'anzianità di servizio, stabilendo che *"Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nella qualifica di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante del 16 per cento dello stipendio iniziale di livello. Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbibili al conseguimento della classe di stipendio successiva."*

L'art. 53 della medesima legge disciplinava, invece, il trattamento economico del personale non di ruolo, docente e non docente, richiamando al comma 1 *"lo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica"* ed aggiungendo al comma 3, che *"al personale di ruolo di cui al presente articolo, con nomina da parte del Provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1° giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale."*

Come affermato dai giudici di legittimità con la recente sentenza n. 22558 del 7.11.2016 *"la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai ccnl succedutesi nel tempo. Vanno, conseguentemente disapplicate le disposizioni dei richiamati ccnl che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato"*

pagina 10 di 12



*al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.  
L'art. 53 l. n. 312/80, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 d.lgs n. 165/01, dal ccnl 4 agosto 1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione".*

Alla luce dei principi indicati, l'applicazione della disciplina degli scatti non può essere differenziata in base all'immissione in ruolo, ma solo sulla base dell'effettiva prestazione lavorativa a prescindere dalla circostanza (che in ipotesi potrebbe anche non verificarsi) che il lavoratore venga successivamente assunto con contratto a tempo indeterminato.

Ne consegue che a tutti i ricorrenti ( [REDACTED]  
[REDACTED] ) può essere riconosciuta solo la progressione economica e non invece i gli scatti di anzianità, che, come detto dalla Cassazione, spettano solo agli insegnanti di religione. Nella fattispecie i ricorrenti non hanno specificato se rivendicano solo gli aumenti stipendiali e/o anche la fascia stipendiale. Pertanto la domanda per come formulata deve essere accolta unicamente con riferimento alla fascia stipendiale.

Ne consegue il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuta, ai fini connessi alla anzianità di servizio, l'attività lavorativa loro prestata con contratti a tempo determinato, salvi gli intervalli di tempo in cui non hanno reso alcuna prestazione lavorativa.

Al riguardo si impone una condanna generica del Miur, non avendo i ricorrenti provveduto a quantificare il credito, riservandosi la possibilità di agire in giudizio al fine di effettuare tale quantificazione.

L'accoglimento solo in parte delle domande dei ricorrenti e la novità della materia costituiscono motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

**P.Q.M.**

disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,



**Dichiara l'estinzione del procedimento nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

**Dichiara l'illegittimità dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati per oltre 36 mesi per i ricorrenti** [REDACTED]

**Condanna il Miur al pagamento in favore della ricorrente** [REDACTED] **al risarcimento del danno commisurato a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre gli interessi legali dal dovuto al soddisfo.**

**Condanna il Miur al pagamento in favore dei ricorrenti** [REDACTED] **al risarcimento del danno commisurato a 12 (dodici) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre gli interessi legali dal dovuto al soddisfo.**

**Dichiara il diritto di tutti i ricorrenti** [REDACTED] **a vedersi riconosciuta, ai fini connessi alla anzianità di servizio, l'attività lavorativa loro prestata con contratti a tempo determinato, salvi gli intervalli di tempo in cui non hanno reso alcuna prestazione lavorativa.**

**Condanna il Miur al pagamento in favore dei ricorrenti di quanto loro spettante a detto titolo, da quantificarsi con separato giudizio.**

**Rigetta i residui profili del ricorso.**

**Compensa tra le parti le spese del giudizio.**

Roma, 19 giugno 2017

Il giudice  
Daniela Bracci

